

CORTE DEI CONTI
27.06.08 003031
CONTROLLO MINISTERI ISTITUZIONALI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59” ed in particolare l’art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo;

VISTO l’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 recante nomina dell’On. Rocco Crimi a Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di sport al Sottosegretario On. Rocco Crimi;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri” convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che tra l’altro ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l’art. 1, commi 376 e 377;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 e in particolare l’art. 10;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il DPCM 4 agosto 2006 istitutivo della struttura di missione per le politiche giovanili e le attività sportive, e successive modificazioni;

VISTO il DPCM 4 maggio 2007 concernente “Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport”;

VISTO il DPCM 17 aprile 2008 di ricognizione e proroga delle strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO necessario provvedere, nelle more dell’istituzione di una apposita struttura generale, all’istituzione di una struttura di missione che fornisca il necessario supporto organizzativo al Presidente del Consiglio dei ministri o al Sottosegretario delegato per l’esercizio delle funzioni in materia di sport, anche al fine della gestione dei capitoli di spesa assegnati;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della struttura di missione)

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, nonché dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, a decorrere dall’8 giugno 2008, una struttura di missione per lo sport posta funzionalmente a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario delegato.
2. La struttura di missione costituisce ufficio di livello dirigenziale generale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g) del DPCM 23 luglio 2002, e successive modificazioni.
3. La struttura di missione svolge la propria attività, nelle more dell’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al 31 dicembre 2008 e comunque non oltre la data dell’istituzione della predetta struttura generale.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2 (Funzioni)

1. La struttura di missione di cui all'art. 1 ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport.
2. In particolare, la struttura ha il compito di provvedere a:
 - a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
 - b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);
 - c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
 - d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;
 - e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

Articolo 3 (Struttura e composizione)

1. La struttura di missione è coordinata da un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri con incarico di livello dirigenziale generale, nominato con DPCM ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
2. Alla struttura di missione è inoltre assegnato un contingente di due unità di personale con incarico dirigenziale non generale. Fermo restando il limite massimo delle due unità, non più di un incarico di livello dirigenziale non generale può essere conferito a personale dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri o può essere conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Alla struttura di missione sono assegnate trenta unità di personale non dirigenziale.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Nell'ambito delle suddette trenta unità non più di sei possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri e non più di tre possono essere scelte tra personale anche di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il contingente di cui ai commi precedenti è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. Sono comprese nei contingenti di cui ai commi 2 e 3 le risorse umane provenienti dal Ministero per i beni e le attività culturali e trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di 5 consulenti o esperti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Al coordinatore della struttura di missione è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri con retribuzione di posizione fascia A per una unità e di fascia B per la restante unità.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 5 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 20 GIU. 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. - 8 LUG. 2008

Reg. n. 8 Fog. n. 203

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

25/6/08 2080/2008

IL DIRIGENTE

Uci